

per altro lo pregherei di essere breve, perchè la discussione ha già durato molto, e gli emendamenti sono ancora numerosi assai.

L'onorevole Odiard ha facoltà di parlare.

ODIARD. Forse la vivacità colla quale ho pronunciato il mio discorso poc'anzi ha potuto ingenerare nell'animo dell'onorevole ministro e di parecchi dei miei colleghi la credenza che io fossi in massima contrario a questa legge.

Ben lontano da questo, io avrei anzi desiderato che il vincolo forestale fosse stato anche più stretto per quei terreni dove è necessario che esista. Nato e cresciuto fra quei monti, all'ombra d'annose foreste, mi addolora il vederle oggi devastare e desidererei che una buona legge venisse ad impedire questo vandalismo. Ma è un principio di giustizia che io propugno, in prova di che non ho parlato che contro il vincolo dei terreni coltivati. Soggiungerò poche parole.

Anzi tutto disse l'onorevole ministro che la zona del castagno non era invenzione sua. Ciò non disstrugge per nulla le mie obiezioni. Per quanti autorevoli scrittori egli mi possa citare, io non saprei chinare il capo al loro giudizio contraddetto da un fatto così vasto, secolare e costante qual è la coltivazione dei cereali e dei legumi al disopra della zona superiore del castagno. Egli mi ha chiesto in secondo luogo quale relazione avesse la mia proposta colla questione dell'igiene. Rispondo all'onorevole ministro che quando si vincola per motivi d'igiene un bosco che non è ancora vincolato da leggi precedenti vien pagata un'indennità al proprietario, sebbene non si tratti in definitiva che di obbligare il proprietario a mantenere quel bosco nello stato in cui si trova.

Ora io domando: quando, non nell'interesse dell'igiene, ma in quello della consistenza del suolo, e per impedire le inondazioni, voi vincolate un terreno coltivato, e non ancora vincolato, perchè non accordate anche a questo proprietario un'indennità? Qui abbiamo due fatti: nel primo caso si tratta unicamente di vincolare una proprietà, lasciandola nello stato in cui si trova; nel nostro caso invece si tratta di vincolare una proprietà proibendo per l'avvenire la coltivazione che rende questa proprietà fruttifera forse da secoli. Se una indennità è dovuta nel primo caso, non è forse dovuta a più giusto titolo nel secondo?

Ecco la relazione che passa, e strettissima relazione, fra la mia proposta di esimere dal vincolo forestale i terreni coltivati e non per anco vincolati, ovvero di pagare per essi una indennità, e quella che venne testè approvata rispetto ai terreni bo-

schivi finora liberi, che saranno vincolati per ragioni igieniche.

Ma soggiungeva il signor ministro che il mio emendamento ha una portata immensa, perchè escluderebbe dal vincolo in alcune provincie tutte quante le terre; per esempio la Toscana intera.

Ma, onorevole ministro, non credo che nella Toscana non esistano più boschi e non esistano più terre incolte! Dunque anche nella Toscana tutte le terre incolte, tutti quanti i boschi saranno colpiti dalla legge, quando si trovino in quelle condizioni dalla legge stessa contemplate.

Dunque non è vero che tutta la Toscana si trovi esclusa dal vincolo in forza del mio emendamento. Ma, in secondo luogo, perchè le terre coltivate della Toscana, venendo colpite dal vincolo forestale per trovarsi in alcune determinate condizioni non riceveranno un'indennità come la ricevono i boschi che vengono vincolati nell'interesse dell'igiene?

Si dice che l'articolo 3 provvede largamente a dissipare i timori degli alpigiani. Ma, domando scusa; non rilevo nell'articolo 3 questi larghi provvedimenti. Nell'articolo 3 si permette ai proprietari di coltivare e quindi di mantenere anche le coltivazioni in corso quando si verifichino quelle date condizioni che i Comitati forestali prescriveranno. Ma questi Comitati devono riconoscere come sufficienti i mezzi adottati per rendere non più pericolose le coltivazioni; se il Comitato riconosce insufficienti questi mezzi, esso potrà, anzi dovrà proibire la coltivazione ai termini della legge, senza badare all'antichità, nè alla piena legittimità della coltivazione stessa.

L'onorevole ministro non dimostrò testè di temere che i Comitati potessero essere troppo larghi nel vincolare i boschi per ragioni igieniche? tanto che chiese ed ottenne che il vincolo fosse ristretto in angusti confini e ben determinati? Perchè non ha più gli stessi timori, e fa le meraviglie che li abbiano gli alpigiani, quando si tratta di vincolare o di svincolare i terreni coltivati a cereali? Del resto, si tratta di un diritto di proprietà che deve essere indipendente dall'arbitrio di qualsiasi Comitato forestale.

Vi sono poi gli articoli 5 e 6. Ma badiamo un po' alle conseguenze che deriveranno da questi articoli. In forza dell'articolo 5 si faranno gli elenchi di quei soli beni che la legge nuova svincola, mentre erano prima vincolati. Ma siccome al di sopra della zona del castagno, si vincolarono tutti i beni e non se ne svincola nessuno di quelli che prima erano vincolati, l'amministrazione forestale non dovrà fare alcun elenco pei beni posti al disopra di quella